



Decisione n. 26 del 31 luglio 2017

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. G. Guizzi – Membro
Avv. G. Afferni – Membro

Relatrice: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 03 luglio 2017, in relazione ai ricorsi n. 51, 53 e 54, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Con ricorsi del 25.01.2017 i Ricorrenti, legati tra loro da rapporto di parentela (padre e due figli), lamentavano il mancato assolvimento da parte dell'Intermediario degli obblighi su di esso gravanti in relazione a distinte operazioni d'investimento dai Ricorrenti medesimi disposte su azioni della Banca Capogruppo dell'Intermediario, effettuate per un controvalore complessivo così ripartito:

- ricorso ID n.51 (figlio): € 11.250,00;
- ricorso ID n.53 (figlio): € 11.250,00;
- ricorso ID n.54 (padre): €106.937,50.

In estrema sintesi, i Ricorrenti hanno dedotto:

- l'inadeguatezza degli investimenti di cui trattasi in relazione al loro profilo di rischio;
- l'inadempimento da parte dell'Intermediario degli obblighi informativi relativi alla natura rischiosa, illiquida e speculativa di tali investimenti, nonché all'esecuzione di operazioni in conflitto di interessi.

Per effetto di ciò, gli stessi hanno richiesto l'*“annullamento e/o la risoluzione del contratto di sottoscrizione delle azioni menzionate con conseguente restituzione [degli importi investiti] dietro la restituzione delle stesse azioni e/o il risarcimento del danno per equivalente”*, quantificato nel controvalore originariamente investito.

2. I fatti posti a base della domanda possono essere così riassunti.

In data 28 febbraio 2014, in concomitanza con la sottoscrizione dei contratti per l'apertura di conti di deposito titoli, l'Intermediario aveva loro proposto di investire in azioni della Banca Capogruppo, per un totale di 100 azioni ciascuno (controvalore 6.250,00 euro).

Ulteriori acquisti di tali azioni sono stati effettuati dai Ricorrenti nei mesi di maggio e giugno 2014, in esercizio dei diritti di opzione e di prelazione in occasione dell'aumento di capitale della Banca Capogruppo; in particolare, i due figli hanno acquisto n. 80 azioni ciascuno (5.000,00 euro di controvalore) ed il padre n. 1.600 azioni (100.687,50 euro di controvalore).

In merito i Ricorrenti lamentano che *“le azioni sono state vendute come “sicure in quanto non collocate in borsa” come da affermazioni del funzionario della Filiale...”* dell'Intermediario e ciò, con specifico riferimento alle operazioni disposte da ciascuno dei due Ricorrenti figli, *“nonostante fosse evidente al funzionario che [il Ricorrente] non fosse nelle condizioni per età e conoscenza di poter valutare correttamente l'investimento”*.

A *“seguito di svariati tentativi... di vendere le proprie azioni presso la Banca o presso terzi è, come noto, risultato impossibile liquidare l'investimento, che oggi avrebbe un valore pressoché nullo”*.

I comportamenti violativi ascritti a carico dell'Intermediario riguardano:

- l'inadeguatezza delle operazioni proposte *“sotto il profilo del rischio, proponendo infatti la sottoscrizione di un prodotto illiquido ed altamente rischioso quale un'azione non quotata su mercato regolamentato”*;
- il *“palese conflitto di interessi (identità tra emittente e collocatore), rendendo l'operazione annullabile per mancanza e comunque incompleta informazione su conflitto d'interesse esistente ed attuale da parte della banca al momento del collocamento”*;
- l'inadempimento degli *“obblighi di trasparenza ed informazione”*;
- *“il mancato rispetto degli obblighi informativi previsti specificatamente dalla Consob per i prodotti finanziari illiquidi (Comunicazione Consob 9019104 del 2/3/2009...)”*;
- l'*“inadempimento della Banca nella profilatura del cliente e la proposizione di un'operazione inadeguata sotto il profilo di rischio”*, circostanza che sarebbe rilevabile anche *“dal dato testuale del questionario Mifid”*.

3. Nelle deduzioni difensive l'Intermediario ha così ricostruito i fatti occorsi:

- il 28 febbraio 2014 i Ricorrenti, *“dopo aver ricevuto dalla Banca l'informativa precontrattuale sui servizi di investimento”*, sottoscrivevano un contratto quadro e compilavano un questionario Mifid *“dichiarando e garantendo, inter alia di conoscere le azioni”*. Nello stesso questionario i ricorrenti-figli dichiaravano anche *“di aver effettuato null'ultimo anno fino a tre operazioni in strumenti finanziari per un controvalore fino a 5.000 euro; di avere un obiettivo di rischio consistente, postulante una “crescita del capitale nel tempo accettandone il rischio di possibile perdita a seguito di variazioni avverse dei fattori di mercato, del rischio di credito dell'emittente e della liquidabilità del prodotto finanziario”*”. Il ricorrente-padre dichiarava, a sua volta, *“di aver effettuato null'ultimo anno da 4 a 10 operazioni in strumenti finanziari per un controvalore maggiore di 25.000 euro; di avere un obiettivo di rischio elevato, postulante una “crescita significativa del capitale nel tempo sopportando anche forti oscillazioni di valore e conseguenti perdite in conto capitale, anche in relazione a fattori di mercato, del rischio di credito dell'emittente e della liquidabilità del prodotto finanziario”*”;

Nella medesima giornata del 28 febbraio 2014 ciascuno dei ricorrenti “*disponeva la sottoscrizione di 100 azioni per un controvalore di 6.250 euro e presentava la domanda di ammissione a socio*”. Con riferimento ai Ricorrenti-figli, l’Intermediario tiene ad evidenziare di aver segnalato l’inappropriatezza dell’operazione ma di aver ricevuto ordine scritto di procedere all’esecuzione, mentre la medesima operazione è risultata, invece, appropriata con riferimento al ricorrente-padre;

- il 16 maggio 2014, quest’ultimo “*nella propria qualità di socio e azionista [...] aderiva all’aumento di capitale deliberato [dalla Capogruppo] [...] e esercitando i propri diritti di opzione e di prelazione disponeva la sottoscrizione di n. 1.611 azioni [della Capogruppo] per un controvalore pari a 100.687,5 euro. La Banca pertanto, dopo averne valutato l’appropriatezza rispetto al profilo del cliente, dava esecuzione all’operazione*”;

- l’11 giugno 2014 i due ricorrenti-figli “*nella propria qualità di socio e azionista [...] esercitando i propri diritti di opzione e di prelazione hanno aderito all’aumento di capitale deliberato [dalla Capogruppo] [...] e disponeva[no] la sottoscrizione di n. 80 azioni [della Capogruppo] per un controvalore pari a 5.000 euro...*”:

Così ricostruiti i fatti occorsi, l’Intermediario eccepisce, anzitutto, l’inammissibilità dei ricorsi in quanto i Ricorrenti non avrebbero “*mai inviato un reclamo alla Banca odierna resistente*”, essendosi limitati a “*sollevare le proprie rimostranze nei confronti*” della Capogruppo. Secondo l’Intermediario, tale circostanza costituirebbe una violazione delle condizioni di procedibilità di cui all’art. 10 del Regolamento concernente l’ACF, adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

Nel merito, con riferimento all’adempimento degli obblighi informativi connessi all’operatività sopra richiamata nei confronti di ciascuno dei tre ricorrenti, obietta l’Intermediario che “*tanto in occasione del primo acquisto sul mercato secondario, quanto in occasione dell’adesione all’aumento di capitale, la Banca ha fornito al cliente informazioni chiare corrette e puntuali, avendo perfettamente informato il ricorrente circa il fatto che l’investimento de quo avrebbe comportato l’assunzione di un rischio di liquidità, in ragione della mancata quotazione [...]*”, fornendo al riguardo il dettaglio degli adempimenti posti in essere.

Con riferimento specifico all'illiquidità di tali azioni, l'Intermediario rappresenta che nel prospetto di offerta era riportata un'ampia informativa, mediante la quale i Ricorrenti sarebbero stati *“perfettamente informati del carattere illiquido delle azioni”*.

Altrettanto infondati sarebbero anche i rilievi mossi in merito agli obblighi di informativa con riferimento alla distribuzione di prodotti illiquidi previsti dalla Comunicazione Consob n. DIN/9019104, poiché l'informativa sulla scomposizione dei costi sarebbe contenuta nella nota informativa al prospetto d'offerta e lo stesso documento riporterebbe anche l'informativa in merito alle regole di *pricing* applicate alle azioni, laddove *“sono dettagliatamente descritti i criteri utilizzati dalla Banca per la determinazione del prezzo degli strumenti finanziari in parola”*. Né l'Intermediario sarebbe stato tenuto ad effettuare la *“valutazione di adeguatezza ex art. 40 del Regolamento Intermediari”*, dal momento che, a suo avviso, *“le operazioni non si collocavano nell'ambito della prestazione di un servizio di consulenza – ipotesi che avrebbe reso necessaria la verifica in parola - bensì sono state concluse a fronte di un ordine impartito direttamente dal cliente. ...”*, circostanza questa che sarebbe stata ben nota ai Ricorrenti.

4. In sede di replica alla difesa dell'Intermediario, i Ricorrenti hanno, anzitutto, tenuto a precisare di aver provveduto ad inoltrare regolari reclami *“a mezzo PEC all'unico indirizzo indicato nel sito [dell'Intermediario]”*, ossia quello della Banca Capogruppo, allegando a supporto uno *screenshot* del relativo sito web; d'altronde, la regolarità dei reclami risulta confermata, in fatto, dai riscontri ricevuti sia dall'Intermediario che dalla Banca Capogruppo.

Quanto al merito, essi hanno sostanzialmente riaffermato le argomentazioni già esposte in sede di ricorso, ritenendo le difese dell'Intermediario inidonee a rimuoverne la fondatezza, tenendo altresì ad evidenziare che il Ricorrente-padre, al tempo dei fatti, non vantava alcuna esperienza pregressa in campo finanziario e perseguiva solo *“finalità di risparmio...”* e che i ricorrenti-figli erano studenti universitari, anch'essi *“con nessuna esperienza pregressa in campo finanziario e con precise intenzioni di finalità di risparmio...”*.

4. Nelle proprie controrepliche l'Intermediario ha sostanzialmente riaffermato argomentazioni già in precedenza svolte.

DIRITTO

1. Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione posta dall'Intermediario, secondo cui l'invio dei reclami di cui trattasi alla sola Banca Capogruppo avrebbe comportato l'inosservanza del requisito previsto dall'art. 10, comma 2, lettera b), del Regolamento ACF, con gli effetti da ciò conseguenti in termini di irricevibilità dei ricorsi oggi all'esame del Collegio.

Trattasi, infatti, di eccezione contraddetta dalle risultanze in atti, sol che si consideri, da un lato, che nello stesso sito web dell'Intermediario è detto che eventuali reclami vanno indirizzati alla Banca Capogruppo; dall'altro, che nel caso di specie i riscontri ai reclami dei ricorrenti sono stati forniti sia dalla Banca Capogruppo che dallo stesso Intermediario.

2. Quanto alle questioni inerenti alla annullabilità e risolubilità del contratto sollevate dai Ricorrenti, trattasi di questioni sulle quali il Collegio non pare tenuto a pronunciarsi, dal momento che esse, per come prospettate in sede di ricorso, appaiono qualificabili essenzialmente quali argomentazioni a sostegno dei fatti ascritti e dunque miranti, in base ad un approccio sostanziale, essenzialmente alla tutela risarcitoria.

3. Passando al merito dei fatti va rilevato, anzitutto, che le posizioni dei tre Ricorrenti si presentano come analoghe per tempistica e genesi delle operazioni, differenziandosi sostanzialmente solo per l'entità dell'investimento, che per i due figli risulta decisamente più contenuto; talune differenze - che non si ritengono peraltro di particolare significatività in termini di ricadute ai fini della decisione - sono, invece, riscontrabili con riguardo alla rispettiva profilatura.

Stanti le risultanze documentali merita di essere evidenziato, sempre in relazione alla posizione di tutti e tre i Ricorrenti, che i contratti quadro trasmessi dall'Intermediario, tutti datati 28 febbraio 2014 e firmati dai Ricorrenti medesimi,

disciplinano, tra l'altro, la prestazione del servizio di consulenza, in merito stabilendo che:

- *“la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti comporta l'obbligo per la banca di valutare l'adeguatezza delle operazioni raccomandate al cliente”* (art. d.1, comma 3.);

- *“La banca presterà di propria iniziativa, anche tramite Canali di comunicazione a distanza, il servizio di consulenza in materia di investimenti congiuntamente e in occasione della prestazione dei servizi e delle attività di investimento disciplinati dal presente contratto; la Banca inoltre, anche a seguito di operazioni richieste espressamente dal cliente, si obbliga a svolgere comunque il servizio di consulenza nei termini e secondo le indicazioni indicate nell'informativa Precontrattuale”* (art. d.3, comma 1.);

- *“la Banca proporrà di propria iniziativa al cliente esclusivamente prodotti finanziari che siano [...] adeguati alle caratteristiche e al profilo del cliente rilevati in base al questionario Mifid dello stesso”* (art. d.3, comma 2.);

- *“la Banca presterà il servizio di consulenza... tenendo in considerazione le esigenze del cliente tra cui, principalmente, la concreta consistenza del patrimonio investito dal cliente medesimo”* (art. d.3, comma 3.).

4. Altro elemento da considerare unitariamente è che il documento sull'informativa precontrattuale risulta privo di firme, ancorchè l'Intermediario dichiarò, ma non comprovò, di averlo messo a disposizione dei Ricorrenti prima della sottoscrizione dei contratti d'investimento.

5. In aggiunta a quanto sopra, va tenuto altresì in conto che le procedure interne dell'Intermediario in materia di adeguatezza prevedevano, al tempo dei fatti, un controllo sulla concentrazione dei rischi: *“L'algoritmo utilizzato dalla Banca per la verifica dell'adeguatezza degli ordini in strumenti finanziari, comprende anche un controllo specifico bloccante sul rischio di concentrazione del portafoglio del Cliente su uno o più emittenti e/o gruppo di emittenti. In particolare tale controllo prevede l'individuazione di una soglia massima di concentrazione su un emittente /gruppo di emittenti diversifica[ta] in base al profilo di rischio del cliente. Le percentuali variano dal 50% attribuita all'obiettivo con rischio minimo (a) ad un*

massimo del 100% attribuito all'obiettivo con rischio elevato (d), passando per le percentuali del 70% e dell'85% per gli obiettivi (b) e (c), cfr. fac-simile questionario in allegato. Il controllo bloccante non permette quindi l'acquisto o la sottoscrizione di nuovi strumenti finanziari emessi da emittenti/gruppo di emittenti la cui concentrazione in portafoglio superi la soglia prevista dal profilo Mifid del cliente".

6. Quanto alle specificità rilevabili in relazione alla posizione di ciascuno dei tre Ricorrenti, esse sono così sintetizzabili.

Ricorso ID 51

Con riferimento alla concentrazione di portafoglio, si rileva che nel periodo relativamente al quale l'Intermediario ha prodotto gli estratti conto semestrali, le azioni di cui trattasi hanno rappresentato l'unico strumento finanziario presente in portafoglio determinando, pertanto, una concentrazione del 100%, per un controvalore pari a € 11,250,00.

Inoltre, il citato contratto quadro del 28 febbraio 2014 riporta, al suo interno, un documento definito come "questionario Mifid valido dal 28 febbraio 2014" con ivi riportate una serie di domande e risposte, da cui emerge che il Ricorrente:

- conosceva 8 su 22 degli strumenti finanziari nominati, tra cui "titoli di stato, azioni, obbligazioni, fondi comuni";
- aveva effettuato un numero di operazioni di negoziazione in strumenti finanziari durante l'anno precedente "fino a 3", per un importo complessivo "fino a 5.000 euro";
- non aveva esperienza né in operazioni in strumenti a contenuto monetario né in operazioni in strumenti a contenuto obbligazionario;
- era in possesso di diploma e non aveva mai svolto attività professionale in ambito finanziario;
- perseguiva obiettivi di investimento inseriti in "classe c" (su una scala non meglio specificata), volti ad una "*crescita significativa del capitale nel tempo accettandone il rischio di possibile perdita a seguito di variazioni avverse dei fattori di mercato, del rischio di credito dell'emittente e della liquidabilità del prodotto finanziario (rischio consistente)*";

- disponeva di un reddito annuo “fino a 15.000 euro”, con fonte di reddito qualificata come “assente/saltuaria”;
- aveva un orizzonte temporale di investimento “anche oltre i 60 mesi”.

Ricorso ID 53

Anche in tal caso le azioni della Banca Capogruppo rappresentavano, al tempo dei fatti, l'unico strumento finanziario presente in portafoglio determinando, pertanto, una concentrazione pari al 100%, per un controvalore sempre pari a € 11.2350,00.

Il più volte citato contratto quadro del 28 febbraio 2014 contiene, anche in tal caso, un “questionario Mifid valido dal 28 febbraio 2014”, che riporta domande e risposte identiche a quelle già sopra richiamate con riferimento al ricorso 51, salvo che per il fatto che qui risulta indicata la conoscenza di 9 su 22 degli strumenti finanziari ivi indicati.

I dati sulle operazioni su strumenti finanziari rilevanti per il ricorso ID 53 sono identici a quelli individuati per il ricorso ID 51, poiché entrambi i fratelli hanno effettuato identici acquisti nelle stesse date, a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro.

Ricorso ID 54

Con riferimento alla concentrazione del portafoglio, dalle evidenze documentali prodotte dall'Intermediario risulta che il Ricorrente avesse sottoscritto, successivamente ai fatti oggetto dell'odierno ricorso, quote di due fondi comuni (uno obbligazionario, per circa 20.000 euro; l'altro azionario, per circa 2.000 euro) con l'effetto che nel suo caso la concentrazione del relativo portafoglio in azioni della Banca Capogruppo, inizialmente pari al 100%, si era successivamente ridotta all'83%.

Il contratto quadro, sempre datato 28 febbraio 2014, contiene anch'esso un documento definito come “questionario Mifid valido dal 28 febbraio 2014”, con domande e risposte da cui risulta che il Ricorrente:

- conosceva 14 su 22 degli strumenti finanziari ivi indicati, tra cui “titoli di stato, azioni, obbligazioni, fondi comuni”;

- aveva effettuato un numero di operazioni di negoziazione in strumenti finanziari durante l'anno precedente "da 4 a 10", per un importo complessivo "maggiore di 25.000 euro";
- aveva esperienza in operazioni in strumenti sia a contenuto monetario che obbligazionario;
- era in possesso di diploma e non aveva mai svolto attività professionale in ambito finanziario;
- perseguiva obiettivi di investimento inseriti in "classe D" (su una scala non meglio specificata), volti ad una "*crescita significativa del capitale nel tempo sopportando anche forti oscillazioni di valore e conseguenti perdite in conto capitale, anche in relazione a fattori di mercato, al rischio di credito dell'emittente e alla scarsa liquidità del prodotto finanziario (rischio elevato)*";
- disponeva di un reddito annuo compreso tra i 30.000 e i 60.000 euro, con fonte di reddito derivante da attività come "imprenditore libero professionista";
- aveva orizzonte temporale di investimento "anche oltre i 60 mesi".

7. Stanti le evidenze documentali sopra richiamate e, in particolare, quanto previsto nel contratto quadro, non pare anzitutto dubbio, a giudizio del Collegio, che l'Intermediario si fosse impegnato a prestare in via generale e con carattere di sistematicità il servizio di consulenza a favore dei Ricorrenti, con il che risulta smentita l'affermazione di parte resistente secondo cui le operazioni di cui trattasi sarebbero state effettuate al di fuori di tale regime di prestazione di servizi e solo su espressa richiesta dei clienti.

Inoltre, l'Intermediario, in occasione dell'apertura dei rapporti e dell'effettuazione delle prime operazioni, aveva provveduto, con la finalità dichiarata di "curare al meglio gli interessi" dei clienti, a raccogliere, tramite i questionari Mifid del 28 febbraio 2014, le informazioni necessarie ad effettuare le valutazioni di appropriatezza e di adeguatezza e, pertanto, funzionali alla prestazione anche del servizio di consulenza.

Come parimenti sopra rilevato, in base alla documentazione contrattuale, l'Intermediario si era, altresì, impegnato ad effettuare "*un controllo sulla concentrazione dei rischi*", del che non solo non è stata fornita alcuna evidenza

probatoria da parte resistente ma che, ove effettivamente condotto, avrebbe ragionevolmente condotto, al tempo, all'espressione di un giudizio di non adeguatezza delle operazioni di cui trattasi con riguardo a ciascuno dei tre Ricorrenti, tra l'altro facenti parte dello stesso nucleo familiare.

8. Deve ritenersi, poi, accertata la violazione, con riguardo alla posizione di ciascuno dei tre Ricorrenti, degli specifici obblighi informativi in materia di titoli illiquidi, di cui alla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, con la quale sono state specificate misure di trasparenza in materia di distribuzione di tali prodotti, finalizzate a consentire ai clienti al dettaglio l'acquisizione di un set informativo sintetico e completo al fine del compimento di una consapevole scelta d'investimento. Più in particolare, non risulta siano stati operati dall'Intermediario *“confronti con prodotti semplici, noti, liquidi ed a basso rischio [...] di analoga durata e, ove esistenti, con prodotti succedanei di larga diffusione e di adeguata liquidità”*, tanto più necessari nei casi oggi in esame, avuto riguardo al profilo soggettivo dei medesimi Ricorrenti come sopra evidenziato e come, d'altronde, avvalorato anche dall'esito negativo del *test* di appropriatezza comunque condotto dall'Intermediario nei confronti dei Ricorrenti-figli (rispettivamente, di 19 e 23 anni), privi di adeguate conoscenze ed esperienze in materia finanziaria, oltre che di fonti di reddito autonome, e che ciononostante per effetto delle contestate operazioni hanno visto concentrate tutte le proprie disponibilità finanziarie su un solo titolo, per l'appunto e per di più illiquido.

Considerazioni analoghe possono essere svolte anche con riguardo al Ricorrente-padre. Se è vero, infatti, che il *test* di appropriatezza (ma non di adeguatezza) condotto ha avuto in questo caso esito positivo, non può tuttavia non essere considerato che l'intermediario deve comunque tenere conto della situazione soggettiva del cliente (e delle sue caratteristiche personali) nonché, in particolare, della dichiarata conoscenza e della pregressa esperienza in strumenti finanziari (tipologia di strumenti finanziari in passato acquistati, frequenza e dimensione degli investimenti ecc.), verificandone l'effettiva capacità di comprendere la natura ed i rischi associati all'investimento (v., in proposito, sentenza del Tribunale di Verona n. 687/2017) e non fondando tale *test* essenzialmente su elementi di autovalutazione da

parte del cliente medesimo. Nel caso in esame, invero, le informazioni raccolte dall'Intermediario nulla dicevano in merito alla capacità di comprendere i rischi delle operazioni in azioni della Capogruppo, con specifico riferimento alla loro natura di titoli illiquidi; inoltre, come già sopra rilevato, dagli estratti conto agli atti si rilevano altre due operazioni di investimento - successive a quelle oggetto di odierno scrutinio ed entrambe aventi ad oggetto quote di fondi comuni - solo per effetto delle quali è venuta a diluirsi parzialmente la originaria concentrazione degli investimenti del medesimo Ricorrente in un unico titolo, per di più illiquido.

9. Alla luce di tutto quanto sopra ed in relazione alle operazioni di investimento riferite ai tre Ricorrenti, l'Intermediario non risulta conclusivamente aver adempiuto agli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza su di esso gravanti in base al quadro normativo di riferimento con l'effetto che deve, pertanto, accogliersi la domanda risarcitoria avanzata dai Ricorrenti, ciascuna per l'importo richiesto, pari al controvalore degli investimenti effettuati in azioni della Capogruppo.

PQM

Il Collegio, in accoglimento dei ricorsi di cui sopra, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere ai Ricorrenti, gli importi di seguito indicati per ciascuno ricorso:

- Ricorso ID n.51: €11.250,00;
- Ricorso ID n.53: €11.250,00;
- Ricorso ID n.54: €106.937,50.

Il Collegio fissa, altresì, il termine per l'esecuzione della decisione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00 per il ricorso ID51, di € 400,00 per il ricorso ID53 e di € 600 per il ricorso ID54, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del sopra citato Regolamento, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente

Firmato digitalmente da:

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi